

ORSINI

ALLEGATO 18

ORIGINALE

COPIA
V. ORSINI

ECC.mo Signor Presidente della Repubblica

* * * * *

RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

Il sottoscritto **Emidio Orsini**, nato in Ascoli Piceno il 17/01/1950, in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Orsini S.r.l. , ed elettivamente domiciliato agli effetti del presente ricorso presso la propria abitazione in Ascoli Piceno, viale Treviri, 202, propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica


per la declaratoria di illegittimità

del Decreto N. 187/2007 **(Allegato)** sottoscritto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative aniracket ed antiusura, **Prefetto Raffaele Lauro**, Presidente del Comitato di Solidarietà, notificato in data 09.05.2007 dal Comando prov.le Carabinieri di Ascoli Piceno.

In tale Decreto si ravvisa una disparità di trattamento tra le vittime di usura "Bancaria" rispetto a quelle di usura "comune", difatti per le prime le somme erogabili corrispondono alla mera differenza tra gli interessi pagati e quelli al tasso soglia, il tutto in violazione delle L. 108/96, L. 44/99, art. 1815 c.c. , 644c.p. e norme Costituzionali in materia di Uguaglianza e pari dignità sociale.

FATTO e DIRITTO :

Il Decreto impugnato è stato emesso a seguito della mia richiesta, presentata in data 10/06/2005 alla locale Prefettura di Ascoli Piceno,



per accedere al fondo di solidarietà previsto dalla Legge 108/96 e dalla L. 44/99 in favore delle vittime di usura ed estorsione .

Presupposto per essere stato ammesso a beneficiare delle provvidenze predisposte dallo Stato è stato quello di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno il reato di usura del quale sono stato vittima .

Tale reato è stato perpetrato in mio danno da diversi **Istituti Bancari**.

Ciò che nello specifico si contesta è la legittimità del criterio di valutazione e quantificazione del danno da interessi usurari contenuto nel Decreto :

" VISTA la delibera n. 187/2007, adottata nella seduta del 3.4.2007, con la quale il citato Comitato ha rilevato che:

- *i soggetti indagati per il reato di usura nella fattispecie corrispondono ad enti abilitati nell'esercizio del credito, il danno da interessi usurari deve essere commisurato alla differenza tra l'importo totale degli interessi applicati dagli istituti di credito e quello risultante dall'applicazione del tasso soglia pro tempore, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96;*
- *non può ritenersi, al fine della quantificazione degli interessi usurari, applicabile l' art. 1815 cod. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 108/96 ...vengono considerati usurari, ai fini dell'erogazione da parte del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, **gli interessi per la sola parte eccedente il c.d. tasso soglia...**" (Cfr. pag. 5 e segg. del Decreto)*

